

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016
808/2016/R/IDR**

**INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 360/2016/R/IDR, A SEGUITO DI
ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI
BACINO VERONESE PER IL GESTORE AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 548/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari proposti dal Consiglio di Bacino Veronese";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento";
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR";

- la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2014, 349/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dal Consiglio di Bacino Veronese”;
- il documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, 4 giugno 2015, recante “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento”;
- il documento per la consultazione 542/2015/R/IDR, del 12 novembre 2015, recante “Schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato - Contenuti minimi essenziali”;
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 360/2016/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dal Consiglio di Bacino Veronese” (di seguito: deliberazione 360/2016/R/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti recanti la proposta tariffaria per il periodo 2016-2019, trasmessa, in data 6 giugno 2016, dal Consiglio di Bacino Veronese ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- le note, recanti “*istanza di revisione della predisposizione tariffaria approvata con deliberazione 360/2016/R/IDR*”, inviate dall’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. (in data 19 luglio 2016, Prot Autorità 20572) e dal medesimo Ente di governo dell’ambito (in data 20 luglio 2016, Prot Autorità 20837);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi dal Consiglio di Bacino Veronese, da ultimo, con comunicazione del 14 ottobre 2016 (Prot. Autorità 29313) e con integrazione del 20 dicembre 2016 (Prot. Autorità 37839), recanti l’approvazione dell’“*istanza di riequilibrio economico-finanziario di Azienda Gardesana Servizi S.p.a.*” del 5 ottobre 2016, allegata alle comunicazioni in parola.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali

funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione del principio eurounitario del *full cost recovery*, la regolazione ha messo stabilmente a disposizione misure e strumenti al fine di consentire il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario delle gestioni, sulla base dei costi efficienti;
- in particolare, tra i contenuti minimi essenziali che caratterizzano la convenzione tipo, adottata dall’Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR, sono contemplate - per quanto di interesse in questa sede - le seguenti previsioni:
 - l’Ente di governo dell’ambito (EGA) “assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito [a seguito dell’adozione degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, recante la pertinente predisposizione tariffaria] consente di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio

- economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati” (comma 7.3 dell’Allegato A alla deliberazione in parola);
- “qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all’EGA istanza di riequilibrio” (comma 9.1 dell’Allegato A), proponendo, tra l’altro, le misure di riequilibrio da adottare (comma 9.2 dell’Allegato A);
 - tra le misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso, rientra la “revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell’AEEGSI” (comma 10.1 dell’Allegato A);
 - “l’EGA decide sull’istanza di riequilibrio presentata dal Gestore (...) e trasmette all’AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio ” (comma 11.1 dell’Allegato A);
- l’Ente di governo dell’ambito in oggetto ha trasmesso all’Autorità la convenzione di gestione attestando l’avvenuto adeguamento (in data 31 maggio 2016) alle sopra richiamate disposizioni di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
 - la deliberazione 664/2015/R/IDR, con la quale l’Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), prevede, in particolare che:
 - “al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, l’Ente di governo dell’ambito (...), in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2016-2019, può presentare all’Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria” (comma 8.5);
 - “nei casi di cui al precedente comma 8.5, l’Autorità (...) valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria [proposta], ai sensi dell’art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06” (comma 8.6).

CONSIDERATO CHE:

- in data 6 giugno 2016 il Consiglio di Bacino Veronese ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relative ai gestori d’ambito Acque Veronesi s.c.a.r.l. e Azienda Gardesana Servizi S.p.a., nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 20 giugno 2016 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- con deliberazione 360/2016/R/IDR, l’Autorità ha proceduto all’approvazione, con prescrizioni, dello specifico schema regolatorio trasmesso dall’Ente di

governo dell'ambito, in particolare approvando, per Azienda Gardesana Servizi S.p.a., i seguenti valori del moltiplicatore tariffario: $\mathcal{G}^{2016} = 1,013$; $\mathcal{G}^{2017} = 1,039$; $\mathcal{G}^{2018} = 1,090$; $\mathcal{G}^{2019} = 1,095$;

- successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione da ultimo richiamata, con comunicazione del gestore del 19 luglio 2016, nonché con la nota del 20 luglio 2016 trasmessa dal Consiglio di Bacino Veronese, è stato rappresentato all'Autorità il sopravvenuto squilibrio finanziario dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.a., di entità tale da poter *“pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti nello [specifico] schema regolatorio approvato”*, conseguentemente è stata evidenziata la necessità di procedere ad una *“revisione della predisposizione tariffaria approvata con delibera AEEGSI 360/2016/R/IDR”*;
- le sopra menzionate criticità sono state oggetto di approfondimento da parte dell'Autorità anche nell'ambito degli specifici incontri organizzati (in data 2 agosto 2016 e 19 settembre 2016) con i soggetti coinvolti;
- con comunicazione del 5 ottobre 2016 il gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ha presentato all'Ente di governo dell'Ambito formale *“istanza di riequilibrio economico-finanziario”*, richiedendo una revisione della relativa predisposizione tariffaria per il *“riconoscimento di una componente di costo straordinaria una tantum [da ricomprendere] nel VRG degli anni 2016 e 2017”*, a copertura di oneri aventi natura straordinaria e entità tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario;
- a seguito delle valutazioni e delle verifiche al riguardo compiute, il Consiglio di Bacino Veronese ha trasmesso all'Autorità gli atti predisposti - secondo quanto previsto dalla normativa vigente - ritenuti necessari a ripristinare l'equilibrio della gestione, assicurando, al contempo, la copertura dei costi efficienti;
- in particolare, confermando le informazioni in precedenza comunicate dal gestore, con deliberazione del Comitato Istituzionale 38 del 13 ottobre 2016 - come ratificata dall'Assemblea d'Ambito con deliberazione 8 del 20 dicembre 2016 - il soggetto competente ha presentato le proprie *“determinazioni tariffarie, a seguito di istanza di riequilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR, per gli anni 2016-2019 e relativo Piano degli interventi per il quadriennio 2016-2019”*, prendendo atto che:
 - *“per garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione appare necessario avanzare istanza di riconoscimento in tariffa di costi straordinari a valere sugli esercizi 2016 e 2017, valorizzati in € 670.000 annui”*;
 - l'accoglimento dell'istanza in discorso permetterebbe *“di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario degli esercizi 2016-2017 rispettando comunque gli incrementi tariffari massimi previsti dal Metodo tariffario”*;
 - l'accoglimento dell'istanza consentirebbe, inoltre, *“di non dover ridurre la programmazione degli investimenti confermando il Programma degli*

interventi 2016-2019 approvato in sede di Assemblea d'Ambito", nel quale peraltro, sono stati previsti gli interventi necessari ad "assicurare adeguati livelli di servizio e funzionalità delle reti" (sostituendo le condotte dell'acquedotto, ormai parzialmente deteriorate), ad "adempiere ad obblighi comunitari" (estendendo la rete fognaria alle aree attualmente non servite), a "ridurre fonti di disagio per la popolazione per via, ad esempio, dell'intensità crescente delle precipitazioni";

- nell'ambito della documentazione trasmessa, è emerso che il soggetto competente, nel compiere le proprie elaborazioni, ha operato una rimodulazione dei conguagli tale da anticipare alle annualità 2016 e 2017 una quota parte delle componenti a conguaglio inizialmente previste negli anni 2018 e 2019.

RITENUTO CHE:

- in esito all'istruttoria compiuta, possa trovare accoglimento la richiesta di revisione della predisposizione tariffaria proposta dal Consiglio di Bacino Veronese e individuata quale misura straordinaria atta a ripristinare e a mantenere l'equilibrio economico finanziario del gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a.;
- conseguentemente, sia necessario approvare la menzionata proposta di revisione della predisposizione tariffaria (che risulta comunque entro il limite di prezzo di cui al comma 3.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR), procedendo ad aggiornare la deliberazione 360/2016/R/IDR, come segue:
 - rideterminando per gli anni 2017, 2018 e 2019, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} nei termini di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
 - rideterminando, per l'annualità 2016, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alla predetta annualità - individuando il valore del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2016}$), come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A

DELIBERA

1. di approvare l'istanza di revisione della predisposizione tariffaria proposta dal Consiglio di Bacino Veronese per il gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a., procedendo ad aggiornare e integrare la deliberazione 360/2016/R/IDR, ai sensi di quanto previsto dai commi 8.5 e 8.6 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
2. di approvare, per il gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.a., quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2017, 2018 e 2019;
3. di approvare quale valore medio delle tariffe - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per

l'annualità 2016 - il valore del moltiplicatore tariffario g_{medio}^{2016} indicato nella Tabella 2 dell'Allegato A;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni